

COMUNE DI GENOLA  
Provincia di Cuneo



**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOLA – PERIODO: DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 - CIG: ZB639D271F.**

**ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO.**

L'esecuzione del servizio di pulizia é disciplinata, per la parte normativa, dalla legge n. 82 del 25/01/1994 "Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e di sanificazione" ed ogni altra normativa presente e futura regolante la materia e riguarda le strutture e altri beni di seguito indicati in Tabella:

**TABELLA I**

IMMOBILI	INDIRIZZO
MUNICIPIO	Via Roma 25
BIBLIOTECA	Via A. Cussino 15
SALONE CONFERENZE	Via A. Cussino 15

ALTRI BENI	POSIZIONE DEI BENI
N° 65 LANTERNE	Via San Sebastiano
	Via Roma
	Piazza San Giovanni Bosco
	Via Combattenti
	Piazza Martiri
	Piazza Marco Juarez

Le strutture sono adibite alle attività istituzionali e culturali dell'ente (di seguito anche S.A. – Stazione appaltante).

Sono da intendersi ricomprese nel servizio da appaltare la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario (carta igienica, salviette mani, sapone liquido per dispenser, etc.).

I sacchetti in polietilene per la raccolta rifiuti urbani e rifiuti differenziati vengono messi a disposizione dalla S.A. e la stessa si occuperà dell'allontanamento alle pubbliche discariche dei rifiuti urbani e differenziati provenienti dalle pulizie.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- 1 salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente agli stabili sopra indicati.;
- 2 mantenere integro l'aspetto estetico e ambientale dei locali;
- 3 salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia;
- 4 garantire un sano e completo svolgimento delle attività svolte dagli impiegati e dall'utenza.

I servizi oggetto del presente capitolato comprendono tutte le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte degli spazi, dei locali, degli arredi e di quanto altro pertinente agli stabili di cui all'apposito articolo. Le prestazioni dovranno essere effettuate, quando possibile, negli orari in cui gli ambienti di proprietà comunale non siano interessati da attività lavorativa o da attività ricreativa - culturale, salvo diversa indicazione da parte della S.A.

Sarà facoltà della S.A. richiedere lo svolgimento di eventuali servizi aggiuntivi di pulizia degli immobili laddove se ne valuterà la necessità, durante il periodo di durata del contratto, circostanze quali ad esempio: maggiori ed imprevedibili esigenze, aperture straordinarie di altri stabili, elezioni (interventi di pulizia dei locali delle strutture sedi di seggi elettorali) etc.

Le superfici da pulire potranno essere elevate o diminuite nel corso del rapporto contrattuale in relazione a esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli spazi e dei locali, comunque ad insindacabile giudizio dell'amministrazione nei limiti del quinto dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

La ditta in tal senso è tenuta ad eseguire i suddetti servizi aggiuntivi alle stesse condizioni del contratto principale.

## ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Trattandosi di un'obbligazione di risultato non viene predefinito dalla S.A. un numero minimo di ore, di personale e di mezzi occorrenti al buon funzionamento del servizio nel suo complesso, restando a carico dell'operatore economico ogni decisione organizzativa. L'affidamento è a corpo.

Il servizio di pulizia deve essere svolto nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica. La pulizia dovrà essere espletata in tutti i locali, compresi gli ingressi, le scale di accesso, i corridoi, gli atri, i porticati esterni, i servizi igienici, i vetri delle finestre, le tapparelle, le persiane, gli arredi, ecc. Il presente elenco è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo.

In particolare, il servizio di pulizia svolto presso la struttura del Salone Conferenze dovrà prevedere obbligatoriamente degli interventi di pulizia prima degli eventi/iniziativa/manifestazioni, ecc. svolte presso tale struttura. Sarà cura del responsabile della struttura comunicare con congruo anticipo le date e gli orari in cui effettuare tali interventi.

Per quanto riguarda la sede del palazzo comunale, il servizio non dovrà essere svolto nei locali dell'Archivio posto all'ultimo piano dell'edificio.

La ditta aggiudicataria dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione, del grado di pulizia in cui sono tenuti i locali ed i relativi arredi ivi presenti, della natura e dello stato di conservazione degli stessi, in quanto ne ha già preso esauriente visione nel corso del sopralluogo obbligatorio previsto in fase di svolgimento della procedura di gara.

In aggiunta e contestualmente alle prestazioni descritte, l'appaltatore deve eseguire a "ciclo continuo" le seguenti attività incluse nel canone: il controllo e all'occorrenza il rifornimento dei dispositivi igienici (sapone liquido, salviette asciugamani in carta, carta igienica, prodotto per la deodorazione, sacchetti per assorbenti igienici, ecc.); il controllo e all'occorrenza la rimozione delle macchie; la deragnatura per posti facilmente accessibili; eventuale, l'arieggiatura dei locali e lo svuotamento dei cestini.

Sono previste "Prestazioni a richiesta": sono tutte le attività di pulizia che non rientrano nell'ordinarietà del servizio e dell'offerta e quindi non sono programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità e/o ad eventi urgenti ed imprevedibili.

Qualora l'amministrazione intenda avvalersi di dette attività, le medesime potranno essere attivate esclusivamente su formale richiesta della S.A. e mediante accordo tra le parti sul numero di ore di intervento necessarie. Le attività devono comunque essere svolte secondo i tempi e le modalità richieste dall'amministrazione, ove necessario, previo sopralluogo a cui l'appaltatore sarà tenuto a partecipare.

Al termine dell'intervento, l'appaltatore dovrà rendicontare all'amministrazione le ore effettuate.

Qualora tali attività vengano richieste in seguito a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (tinteggiature, opere murarie, ecc.) che comportano la sospensione delle pulizie ordinarie, le prestazioni a richiesta dovranno essere eseguite a compensazione delle prestazioni ordinarie previste e non effettuate, senza oneri aggiuntivi (se il totale delle ore effettuate rientrano in quelle già remunerate nel canone comunque corrisposto).

Le prestazioni a richiesta saranno remunerate con corrispettivo extra canone solo dopo che sarà stata superata la soglia del quinto d'obbligo.

## ART 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è pari a 3 anni dalla data di inizio dell'attività del servizio, indicata in un apposito verbale firmato dalle parti per l'importo stabilito con l'aggiudicazione in caso di avvio anticipato del servizio o nel contratto a seguito di aggiudicazione definitiva.

Alla scadenza del contratto, il rapporto è sciolto di diritto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. si specifica che la S.A. si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di esecuzione dell'appalto ed in aggiunta ai servizi oggetto della presente procedura, anche l'esecuzione di ulteriori servizi. Il compenso per tali servizi aggiuntivi sarà erogato con riferimento al periodo di inizio e fine degli stessi. In caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'appaltatore cessante dovrà garantire, assicurando la continuità del servizio e garantendo le medesime condizioni economiche e contrattuali applicate fino alla scadenza per il tempo strettamente necessario a garantire la conclusione delle operazioni per il regolare passaggio di consegne. Per mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto, la S.A. si riserva di rivalersi a norma di legge su quanto dovuto all'aggiudicatario. Qualora, alla scadenza contrattuale non fosse ancora esperito od aggiudicato un nuovo appalto, la S.A. si riserva la facoltà di chiedere la proroga tecnica del contratto, che non sarà superiore a 4 (quattro) mesi, tenuto conto che la stessa sarà richiesta ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e costituisce estensione temporale limitata dei contratti; pertanto con essa non possono essere introdotte condizioni nuove rispetto al contratto originario. Per tale proroga, la S.A. provvederà con separato atto ad impegnare la somma necessaria, tenuto conto delle condizioni contrattuali stabilite a seguito dell'aggiudicazione del servizio, nessuna esclusa. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il servizio aggiudicato per il periodo necessario alla conclusione della nuova gara ed al nuovo affidamento.

Il Comune di Genola si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni contrattuali, il servizio fino a concorrenza del limite di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d. quinto d'obbligo).

Qualora nel corso di validità del contratto dovesse verificarsi la necessità di estendere il servizio ad altri edifici comunali

(scuole, palestre scolastiche, altri locali di proprietà della S.A) attualmente non contemplati nel presente appalto, sarà possibile procedere all'estensione dello stesso previa presentazione di preventivo concordato tra le parti che dovrà essere elaborato dall'aggiudicataria con l'applicazione dei criteri utilizzati per la formulazione del prezzo offerto in gara. Si applicherà il costo orario inserito nel documento di offerta della procedura di comparazione di offerte per le "Prestazioni a richiesta" – costo oltre il quinto d'obbligo" (indicazione non soggetta a valutazione dell'offerta) . Al contratto si potrà applicare quant'altro previsto a norma di legge dagli altri commi dello stesso art. 106 citato intitolato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia".

#### ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE.

In generale, tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo tale da non recare rallentamenti, interruzioni e pericoli sia alle attività che si svolgono sia all'utenza che vi accede. Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle attrezzature e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della S.A. Alla ditta aggiudicataria del servizio saranno richieste delle prestazioni a cadenze diverse come meglio specificato di seguito:

Tabella II

IMMOBILI	CADENZE DELLA PULIZIA	ULTERIORI INDICAZIONI
<b>MUNICIPIO</b>		
Locali Municipio escluso Archivio	2 volte a settimana	
4 Bagni	2 volte a settimana	
Pavimenti	2 volte a settimana	
Arredi	2 volte a settimana	
Termosifoni	2 volte a settimana	
Ambulatorio	1 volta ogni due settimane	
locali Ex Unione	1 volta al mese	
Locale consegna sacchi RSU	1 volta ogni due settimane	
Pavimento Entrata pianterreno	1 volta al mese	
Pavimento entrata Primo piano	1 volta al mese	
Scala in pietra	1 volta al mese	
Vetri Finestre	1 volta a trimestre	
Grande vetrata	1 volta l'anno prima della festa San Marziano	3 <sup>a</sup> domenica di Maggio
<b>SALONE CONFERENZE</b>		
Locale Salone	prima di ogni evento culturale -	Massimo 13 eventi
Pavimenti	prima di ogni evento culturale -	Massimo 13 eventi
Arredi	prima di ogni evento culturale -	Massimo 13 eventi
1 bagno	prima di ogni evento culturale -	Massimo 13 eventi
Vetrata	2 volta l'anno prima della festa San Marziano e prima delle feste natalizie	3 <sup>a</sup> domenica di Maggio 20 dicembre

IMMOBILI	CADENZE DELLA PULIZIA	ULTERIORI INDICAZIONI
<b>BIBLIOTECA</b>		
locali Biblioteca	1 volta al mese	
Pavimenti	1 volta al mese	
Arredi	1 volta al mese	
1 Bagno	1 volta al mese	
Vetri finestre	1 volta a trimestre	

Soppalco Biblioteca	1 volta a settimana (periodo scolastico)	1 volta al mese (fuori periodo scolastico)
Pavimenti Soppalco	1 volta a settimana (periodo scolastico)	1 volta al mese (fuori periodo scolastico)
Arredi Soppalco	1 volta a settimana (periodo scolastico)	1 volta al mese (fuori periodo scolastico)
Scala Biblioteca	1 volta a settimana (periodo scolastico)	1 volta al mese (fuori periodo scolastico)
1 bagni Biblioteca	1 volta a settimana (periodo scolastico)	1 volta al mese (fuori periodo scolastico)
2 locali vicini a Soppalco	1 volta a settimana (periodo scolastico)	1 volta al mese (fuori periodo scolastico)
Grande vetrata	1 volta l'anno prima della festa di San Marziano	3 <sup>a</sup> domenica di Maggio
<b>ALTRI BENI</b>	<b>CADENZE DELLA PULIZIA</b>	<b>ULTERIORI INDICAZIONI</b>
N. 65 LANTERNE IN VIE E PIAZZE	1 volta l'anno prima della festa di San Marziano	3 <sup>a</sup> domenica di Maggio
- VIA SAN SEBASTIANO		
- VIA ROMA		
- PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO		
- VIA COMBATTENTI		
- PIAZZA MARTIRI		
- PIAZZA MARCO JUAREZ		

Prestazioni a carattere straordinario o urgente, oltre il quinto d'obbligo:

tali prestazioni saranno richieste di volta in volta, in base alle necessità riscontrate dalla S.A. con apposita richiesta scritta. La ditta procederà ad effettuare un sopralluogo, al fine di valutare gli interventi che dovranno essere effettuati e procederà ad inviare proprio preventivo espresso in ore, poiché sarà applicato il costo orario indicato nell'offerta economica. Detto preventivo dovrà comunque essere preventivamente approvato dall'autorità preposta della S.A. Se l'intervento è urgente, la ditta è tenuta ad intervenire al più presto e comunque entro 48 ore dalla segnalazione scritta o orale da parte del soggetto richiedente.

Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone, con prodotti sanificanti per garantire la massima igiene dei locali. Dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto.

La pulizia dei locali dove sono installate apparecchiature elettriche, telefoniche, informatiche (centralini, centrale operativa, sala macchine, ecc.) dovrà essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni per non danneggiare dette apparecchiature, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti.

La ditta è, inoltre, tenuta a ritirare, qualora si riveli necessario, a seguito di verbale scritto di consegna (firmato dal direttore dell'esecuzione del servizio e l'incaricato della ditta) le chiavi di tutti i singoli edifici e degli uffici annessi, dove si realizzerà il servizio di pulizia. La stessa è tenuta a conservare le suddette chiavi con diligenza. Al termine del rapporto contrattuale, le chiavi dovranno essere riconsegnate nelle mani dei responsabili delle sedi e strutture comunali cui fanno riferimento, se diversamente indicato, o, altrimenti, al responsabile del procedimento. Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, presso la S.A. che, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati alla ditta per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza eventuale di un incaricato della stessa ditta. I locali dovranno essere sgomberati e riconsegnati al termine del contratto nelle condizioni iniziali di affidamento. La ditta è custode dei locali che eventualmente verranno consegnati per il deposito del materiale ed attrezzature o adibiti a spogliatoi e comunque di tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà sia di proprietà della S.A., con la correlativa responsabilità a termini dell'art. 2051 del c.c. La ditta dovrà premunirsi, qualora necessario, di preventiva autorizzazione

rilasciata dai competenti uffici comunali per lo stanziamento delle macchine operatrici, piattaforme, trabattelli o altro, su suolo pubblico.

Resta salva la facoltà della S.A. di apportare agli orari tutte le variazioni che si rendessero opportune per il regolare andamento dei vari uffici/servizi municipali, in qualsiasi momento tale scelta si renda necessaria.

La ditta aggiudicataria si impegna:

1. a rispettare ed attuare nel corso del contratto quanto previsto nella cosiddetta "Clausola sociale" contenuta nel disciplinare di gara;
2. ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della presente procedura operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività.
3. a nominare e comunicare entro 15 (quindici) giorni dalla firma del contratto il nominativo e qualifica professionale del referente/supervisore del servizio, che ha il compito di intervenire, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio, garantendo la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento dello stesso. Il responsabile del servizio dovrà essere reperibile al numero di telefono, fax o indirizzo e-mail della sede della ditta, sia ad un numero di cellulare);
4. a rispettare per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi, applicando le condizioni normative e retributive previste dal Comitato Nazionale di Lavoro siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacati maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione;
5. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i.;
6. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
7. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa, secondo la normativa vigente in materia di privacy;
8. ad inviare alla S.A., ogni variazione riguardante i propri lavoratori impiegati per lo svolgimento del presente servizio.
9. ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale della ditta mantenga il segreto d'ufficio sui fatti e circostanze di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
10. ad incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori;
11. a prevedere un 'adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattie, ferie, infortuni, ecc.);
12. ad eseguire il servizio in oggetto con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri, le condizioni previsti nel presente atto;
13. ad adempiere agli obblighi in materia di valutazione dei rischi connessi all'attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati. A tal fine, la S.A. si riserva di chiedere di consegnare, prima dell'avvio del servizio, copia della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro -D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
14. ad effettuare tutti i servizi di pulizia previsti e richiesti a perfetta regola d'arte, con ogni cura. All'uopo, la ditta garantisce di essere in possesso di mezzi e di attrezzature moderne e idonee ai servizi richiesti;

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed impiegati tutti i prodotti e le attrezzature necessarie ad impedire la liberazione di polvere negli ambienti ed in particolare si dovrà cercare di evitare l'utilizzo di scope e tecniche di pulizia a secco, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di aspirapolvere filtranti, spazzole munite di filtri aspiranti, pulizie ad umido e panni per pulizie trattati per trattenere elettrostaticamente la polvere. Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di dispositivo di aspirazione e filtrazione. Per l'uso e la pulizia di macchine ed apparecchiature elettriche si richiama espressamente l'obbligo di rispettare le specifiche normative vigenti, anche in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La pulizia di macchine, apparecchiature elettriche e/o elettroniche da energia elettrica di rete dovrà essere effettuata solo esclusivamente previa interruzione dell'alimentazione elettrica. Le acque di lavaggio degli stracci da pavimento e degli oggetti di uso similare dovranno essere cambiate con grande frequenza ed addizionate di soluzioni disinfettanti ed eventualmente detergenti.

Il personale della ditta dovrà utilizzare distinte spugne e/o stracci per la pulizia del wc, del lavabo, delle scrivanie/mobili, avendo cura di sostituirli in modo che siano sempre in buono stato. Le disinfezioni di seguito richieste saranno effettuate con l'utilizzo di prodotti idonei, preparati ed utilizzati e smaltiti secondo norme vigenti per gli stessi e le specifiche dei fabbricanti; ugualmente, si provvederà per i prodotti detergenti, lucidanti, ecc. I prodotti e le tecniche di pulizia adottati dovranno evitare di rendere scivolosi i pavimenti ed i piani di calpestio. Eventuali carrelli mobili, ganci, sistemi di fissaggio con cinghie di sicurezza, bilance, cestelli, ecc., necessari per l'esecuzione del servizio potranno essere montati, sempre a cura e spese della ditta, solo in maniera provvisoria e rimossi al termine dell'intervento di pulizia ripristinando lo stato dei luoghi. La montatura di detti elementi deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche statiche delle componenti

edilizie dell'edificio interessato dall'intervento, quale ad esempio la portata dei solai. È comunque vietato il fissaggio ai componenti edilizi dei fabbricati (ad es. termosifoni, tubazioni, ecc.) per il quale la S.A. non garantisce in alcun modo la stabilità.

Una volta terminato il servizio, tutti gli addetti alla pulizia dovranno lasciare immediatamente i locali. Essi non dovranno spostare fascicoli, carte, disegni e altra documentazione né dovranno aprire cassette ed armadi; è fatto divieto al personale operativo di manomettere in qualunque modo il materiale cartaceo presente nei diversi ambienti. Dovrà essere tassativamente rispettato il divieto di fumo. Nell'esecuzione del servizio, il personale addetto dovrà assicurare lo spegnimento degli impianti illuminanti dei locali, dei vani e spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati dal servizio di pulizie e dovrà provvedere a chiudere le finestre. Ogni addetto alle pulizie dovrà, inoltre, provvedere al termine del servizio alla chiusura degli accessi, verificando l'assenza di personale nei locali, inserendo eventualmente, se richiesto, i sistemi di allarme.

Le prestazioni dovranno essere rese secondo la frequenza e secondo le modalità stabilite nel presente capitolato salvo variazioni a seguito di accordo tra la S.A. e la ditta aggiudicatrice. Trattandosi di un'obbligazione di risultato non viene predefinito dalla S.A. un numero minimo di ore, di personale e di mezzi occorrenti al buon funzionamento del servizio, restando a carico della ditta aggiudicataria ogni decisione organizzativa in merito alle prestazioni da fornire per le quali dovranno essere impiegate unità organizzative, ore di lavoro, attrezzature, prodotti e materiali di consumo in numero e quantità sufficienti per la perfetta esecuzione dei servizi in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal relativo disciplinare.

La ditta è tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Ferma restando a parte della S.A. l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), La ditta aggiudicataria dovrà essere sempre in grado, per tutta la durata del rapporto contrattuale, di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Qualora la S.A. constati che la ditta aggiudicataria abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, la stessa si riserva la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla S.A. l'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta aggiudicataria. Il personale impiegato dovrà essere regolarmente assicurato all'INPS in base alle vigenti ed emanande norme di legge. A richiesta della S.A., la ditta dovrà precisare il numero di posizioni assicurative del proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è la sola responsabile.

#### ART. 5 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA S.A.

Per l'espletamento del servizio, la S.A. mette a disposizione gratuitamente: l'acqua fredda ed elettricità necessarie; i locali necessari come ripostiglio e magazzino (laddove presenti); chiavi di accesso alle strutture al personale incaricato di eseguire il servizio di pulizia.

#### ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO -OBBLIGO DEL DUVRI

La ditta aggiudicataria del servizio si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 26 comma 1 lett. b) del Testo Unico della Sicurezza, l'Allegato H "Comunicazione informativa sui rischi ambientali e le misure di prevenzione ed emergenza" riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori della ditta aggiudicataria e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In fase di partecipazione alla gara, ciascun partecipante dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza sul lavoro. Quanto sopra, in attuazione del disposto di cui all'art. 26 comma 1 lett. a) del Testo Unico della Sicurezza.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Allegato "Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza" al presente capitolato individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. Ai fini della redazione di tale documento si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Richiamata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Con l'obiettivo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, la proposta del DUVRI, da allegare al contratto d'appalto firmato digitalmente, si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. In esso non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività della ditta aggiudicataria e dei singoli lavoratori autonomi; per detti rischi specifici derivanti dall'attività della ditta resta immutato l'obbligo di

quest'ultima di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Detto DUVRI potrà essere aggiornato dalla S.A. anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio. La ditta aggiudicataria del servizio, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. La proposta di DUVRI opportunamente integrato con i dati della ditta, servirà da base per la redazione dell'originale DUVRI da allegare al contratto d'appalto. Richiamato l'art. 26 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è stato indicato il costo totale della sicurezza derivante dalle interferenze dei lavoratori, rapportato all'intera durata dell'appalto. Tale costo non potrà essere soggetto al ribasso di gara. Gli oneri della sicurezza saranno riportati anche nel contratto d'appalto come previsto dall'art. citato.

#### ART. 7 ACCERTAMENTI E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI - CONTESTAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e smi approvate dal consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e degli art. 31 e 111 comma 2 del citato decreto è stato nominato il direttore dell'esecuzione il quale svolge le funzioni di:

- coordinamento
- direzione
- controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto

A tal fine, il direttore dell'esecuzione:

- presenta periodicamente al Rup un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste Dall'art. 106
- comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione incaricato dalla S.A., nonché il RUP designato ed il personale dell'ente che coadiuva tali soggetti, hanno la facoltà di effettuare le verifiche ed i controlli sul mantenimento da parte della ditta dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

È facoltà della S.A., inoltre, effettuare, in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà opportune, in contraddittorio con il responsabile tecnico della ditta, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prestazioni contrattuali del presente atto ed alle normative vigenti in materia.

I controlli per le attività di pulizia, indicativamente, avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:

- a. esame visivo della qualità del servizio;
- b. professionalità degli addetti;
- c. rispetto degli orari e delle mansioni nelle attività da svolgere;
- d. controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti;
- e. controllo del corretto utilizzo delle attrezzature;
- f. verifica dell'idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l'effettuazione del servizio di pulizia.

Il direttore dell'esecuzione del servizio si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio aggiudicato con la presente procedura. Lo stesso soggetto comunicherà alla ditta aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione di contestazione, la ditta sarà tenuta a sanare le contestazioni stesse, pena l'eventuale applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

#### ART.8 MACCHINE ATTREZZATURE E MATERIALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria, oltre alle spese per il personale utilizzato, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli utensili ed i materiali occorrenti per l'esecuzione delle pulizie oggetto del presente atto, nonché i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti ed in generale tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio di pulizia.

Tutte le attrezzature, i materiali ed i prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato saranno forniti dall'appaltatore e dovranno possedere tutti i requisiti della legge vigente in materia. I materiali igienici dovranno avere le caratteristiche adeguate ai distributori esistenti e a quelli che potranno essere eventualmente installati nel corso dell'appalto. In caso di applicazione di sistemi specifici di asciugatura, l'appaltatore è tenuto a fornire senza interruzioni il relativo materiale di ricambio. L'appaltatore deve eseguire "a ciclo continuo" il controllo e all'occorrenza il rifornimento dei dispositivi igienici come previsto nel presente capitolato. L'appaltatore deve sempre disporre di scorte di materiali ed attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio, in particolare dovrà: garantire sempre, presso la S.A., uno stock minimo dei materiali di cui sopra quale "scorta di emergenza" e prevedere dei meccanismi atti a garantire l'immediato reintegro dei materiali in modo tale che non venga intaccato lo stock di cui al punto precedente.



Tutti i prodotti per l'igiene devono essere conformi ai "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" approvati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 24 maggio 2012, nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite dal DM 24 maggio 2012. I prodotti di pulizia dovranno essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei dipendenti della S.A.

La ditta aggiudicataria, nel caso in cui intendesse farlo o, eventualmente, dovesse essere richiesto dalla S.A. deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità. Tutte le eventuali macchine per la pulizia impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e dovranno essere mantenute in stato di conservazione ottimale.

È fatto assoluto divieto al personale della ditta di usare attrezzature di proprietà del comune di Genola salvo diversi e successivi accordi con la S.A.

La normativa di riferimento è la seguente:

- a. DPR n. 547 del 27/04/1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- b. D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della L. 3/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.";
- c. Altra normativa vigente in materia.

#### ART. 9 MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI D'USO

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura e ripristino del materiale di consumo utilizzato nei servizi igienici. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità ed ecocompatibilità, avvertenze di pericolosità, ecc.). Per il corretto svolgimento del servizio dovranno essere forniti: Sapone liquido e relativi dispenser e loro sostituzione per malfunzionamento o perché rotti; Salviette di carta asciugamani.

Dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato e riposto.

Per l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà garantire una presenza minima e continua di mezzi, macchinari e materiali necessari al corretto e puntuale svolgimento dello stesso. I macchinari ed i materiali in uso alla ditta per tale servizio saranno collocati all'interno degli immobili comunali in appositi locali e/o armadi dati in uso, se disponibili e comunque in modo da non risultare di intralcio o pericolo per le persone presenti a vario titolo nelle strutture, in qualunque momento delle singole giornate.

La S.A. non si rende in ogni caso responsabile per eventuali furti o danneggiamenti di materiali, mezzi e macchinari.

#### ART. 10 PERSONALE ADDETTO

Tenuto conto delle prestazioni richieste nel presente atto, il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificazioni richieste dalla vigente normativa. Gli addetti al servizio di pulizia dovranno possedere una adeguata capacità operativa "professionale" ed essere qualificati per gli interventi che andranno ad eseguire. La ditta aggiudicataria è, pertanto, tenuta a formare ed aggiornare il personale in merito alle tecniche, all'uso dei macchinari ed alle procedure da utilizzare per operare secondo le modalità operative che garantiscano le finalità e l'igienicità dell'intervento previsto. In particolare, gli stessi dovranno prestare particolare attenzione: al dosaggio corretto dei prodotti detergenti e disinfettanti; al rinnovo delle soluzioni "inquinata" o "esaurite"; all'utilizzo dei macchinari; al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Ogni operatore dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ogni operatore dovrà essere in possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla vigente normativa.

#### ART. 11 DIVIETI

Ai dipendenti della ditta aggiudicataria è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, disegni o altri documenti lasciati su tavoli e scrivanie. È fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni. Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio, dovrà essere consegnato all'ente. È fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria e al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli uffici per qualsiasi scopo.

#### ART. 12 MODALITÀ DI CONTROLLO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il controllo del servizio è eseguito dal Comune.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di effettuare, con personale proprio, o avvalendosi eventualmente di strutture terze specializzate e competenti in materia igienico-sanitaria, in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli (anche a campione), al fine di verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato.

Tali controlli potranno essere così articolati:

- verifiche dell'esecuzione del servizio
- verifiche di processo
- verifiche di risultato



Tali controlli dovranno avvenire in contraddittorio con il responsabile del servizio all'uopo nominato all'atto della stipula del contratto da parte della ditta aggiudicataria.

#### *12.1 -Verifiche dell'esecuzione del servizio*

Consistono nei controlli effettuati dal Responsabile per l'esecuzione del contratto o di altro personale che il Comune avrà delegato relativi all'esecuzione degli interventi di pulizia ordinaria, periodica, straordinaria, a chiamata e di risanamento, con riferimento al rispetto delle frequenze e/o della programmazione e/o dei tempi di esecuzione, nonché della completezza delle prestazioni erogate.

#### *12.2 -Verifiche di processo*

Consistono nel controllo a titolo esemplificativo dei seguenti aspetti:

- rispetto delle procedure tecniche di pulizia e sanificazione
- rispondenza dei mezzi e prodotti impiegati per l'espletamento del servizio rispetto a quanto richiesto dal capitolato, corretta tenuta e utilizzo delle macchine, delle attrezzature, dei materiali e dei prodotti
- competenza e formazione del personale, igiene della divisa.

Il Responsabile per l'esecuzione del contratto del Comune o suo delegato potrà effettuare accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sui mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, sui prodotti utilizzati (anche mediante campionamento degli stessi).

La S.A. si riserva la facoltà di effettuare senza alcun preavviso le suddette verifiche in contraddittorio con l'Appaltatore.

Farà altresì parte del controllo effettuato dalla Amministrazione la verifica che, dalle operazioni connesse ai servizi riguardanti l'espletamento del presente appalto, non abbiano a riscontrarsi danni ai locali, alle attrezzature ed agli impianti delle Amministrazioni medesime.

#### *12.3 -Verifiche di risultato*

Il controllo di risultato consente, di fatto, di verificare l'efficacia del processo di pulizia nella sua interezza e in coerenza con il presente Capitolato Tecnico.

Le verifiche dell'igiene di tutte le superfici sottoposte ai processi di pulizia e sanificazione potranno concretizzarsi sia in controlli visivi del tipo "sporco/pulito", che avverranno possibilmente a ridosso dell'erogazione del servizio di pulizia.

Le verifiche verranno effettuate a campione, in contraddittorio con l'Appaltatore. La data, l'ora e le aree oggetto dei controlli saranno di volta in volta determinati dal Responsabile per l'esecuzione del contratto e saranno comunicati telefonicamente al Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Appaltatore.

#### *12.4-Esito non conforme delle verifiche*

##### a) Esito non conforme verifiche di esecuzione del servizio

Qualora vengano riscontrate difformità fra il servizio eseguito e le prescrizioni contrattuali:

- il Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Amministrazione contraente o suo delegato contatterà telefonicamente il Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Appaltatore per richiedere l'immediata esecuzione delle operazioni di ripristino; inoltre contestualmente provvederà a trasmettere la segnalazione mediante pec descrivendo il motivo di tale difformità;
- l'Appaltatore dovrà eseguire l'intervento richiesto, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della segnalazione di non conformità;

##### b) Esito non conforme verifiche di processo e di risultato

Qualora vengano riscontrate non conformità:

- il Responsabile per l'esecuzione del contratto del Comune o suo delegato contatterà telefonicamente il Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Appaltatore per richiedere l'immediata esecuzione delle operazioni di ripristino; inoltre contestualmente provvederà a trasmettere la segnalazione mediante pec descrivendo il motivo di tale non conformità;
- l'Appaltatore dovrà eseguire l'intervento richiesto entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione di non conformità";
- Sono fatte salve le eventuali contestazioni e l'applicazione delle relative penali, come meglio specificato al successivo punto c).

##### c) Contestazioni

Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate dal Responsabile del Comune (o da eventuale altro personale delegato) possibilmente all'atto del verificarsi dell'inadempienza e tempestivamente confermate per iscritto al Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Appaltatore che potrà inserire in calce alla contestazione le proprie eventuali osservazioni. In assenza di osservazioni o in caso di mancato intervento del Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Appaltatore al contraddittorio, si intendono accettati i rilievi mossi e saranno pertanto applicate le eventuali penalità previste dal presente Capitolato Tecnico.

Qualora le carenze siano oggettivamente riscontrabili anche attraverso utilizzo di testimonianze fotografiche, non verrà effettuato alcun contraddittorio.

Solamente dopo tre (3) non conformità riscontrate al controllo del Responsabile del Comune, anche se sanate tramite operazioni di ripristino gratuite, potranno essere applicate le specifiche penali di cui all'articolo successivo del presente capitolato.

#### ART. 13 PENALI

Successivamente al terzo inadempimento, non imputabile al Comune, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo al livello di servizio stabilito nel presente documento, verranno applicate delle penali.

Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata anche nel corso dei controlli sistematici definiti congiuntamente tra Comune e Ditta verrà applicata una penale come indicato nel seguente elenco:

- inadempienza dello stato di pulizia degli uffici, verrà applicata una penale pari fino ad un massimo dell'uno per cento del corrispettivo annuale previsto per le prestazioni oggetto dell'appalto con un minimo di 40,00 euro;
- inadempienza dello stato di pulizia dei servizi igienici, verrà applicata una penale pari fino ad un massimo dell'uno per cento del corrispettivo annuale previsto per le prestazioni oggetto dell'appalto con un minimo di 70,00 euro;
- generazione di disservizi nei locali tecnici per non corretta attenzione, verrà applicata una penale pari fino ad un massimo dell'uno per cento del corrispettivo annuale previsto per le prestazioni oggetto dell'appalto con un minimo di 30,00 euro;
- non reperibilità del responsabile del servizio dell'Appaltatore verrà applicata una penale pari a € 100 euro per ogni singola non reperibilità;
- non rispetto delle frequenze di pulizia stabilite nel capitolato, verrà applicata una penale pari fino ad un massimo dell'uno per cento del corrispettivo annuale previsto per le prestazioni oggetto dell'appalto con un minimo di 40,00 euro;
- uso di macchine e/o prodotti non a norma, verrà applicata una penale pari fino ad un massimo dell'uno per cento del corrispettivo annuale previsto per le prestazioni oggetto dell'appalto con un minimo di 50,00 euro per ogni non compatibilità;
- inefficienza nella gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale di consumo, verrà applicata una penale pari fino ad un massimo dell'uno per cento del corrispettivo annuale previsto per le prestazioni oggetto dell'appalto con un minimo di 50,00 euro;
- per ogni violazione della normativa vigente e/o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, ove non già rientranti nelle penali sopra descritte, saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali fino a un massimo dell'uno per cento del corrispettivo annuale previsto per le prestazioni oggetto dell'appalto con un minimo di 50,00 euro per singolo episodio in relazione alla gravità della violazione e sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della stazione appaltante;

Si precisa inoltre che l'applicazione delle penali come sopra indicate deve essere comminata previo esperimento del procedimento di contestazione;

#### ART. 14 DANNI

La S.A. non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti della ditta che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione comunale. La ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale e dai propri macchinari e prodotti normalmente usati per le pulizie e lasciati incustoditi in modo tale da arrecare danno a persone e cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, la ditta dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla S.A. alla presenza del Responsabile del servizio della ditta. A tale scopo, la S.A. comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire alla stessa di intervenire. Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la S.A. procederà ai rilievi del caso autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla ditta.

#### ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA -CONTRATTO E ASSICURAZIONE

Al termine della procedura di comparazione delle offerte ed adottati gli atti per l'affidamento del servizio in oggetto, concludendo le fasi previste dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed attinenti alla presente procedura, sarà stipulato apposito contratto con la ditta risultata aggiudicataria. Alla data che sarà comunicata dall'ente, la ditta dovrà presentarsi all'ora e nel luogo indicati per sottoscrivere il contratto, producendo i documenti richiesti. Le relative spese saranno a carico della ditta aggiudicataria. La stipulazione del contratto è subordinata al controllo del possesso dei requisiti richiesti. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del documento, l'aggiudicazione potrà essere revocata dalla S.A., fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere con la nuova aggiudicazione. Il contratto verrà concluso tra le parti sotto forma di scrittura privata sottoscritta a distanza con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E.

Per l'esecuzione del contratto, l'aggiudicataria si impegna a darvi esecuzione nelle more del suo perfezionamento a semplice richiesta della S.A., con la sottoscrizione di un verbale di avvio anticipato del servizio.

La ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 "Garanzie per la partecipazione alla procedura"), pari al 10% dell'importo contrattuale.

La fidejussione definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo

economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% oltre a quelli calcolati per il superamento del 10%.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicataria rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la S.A.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per l'aggiudicataria alla quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000; per fruire di detto beneficio è necessario che l'aggiudicataria segnali il possesso del requisito documentandolo allegando alla garanzia copia autentica o conforme all'originale della certificazione del sistema di qualità.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione di RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 o di consorzio ai sensi dell'articolo citato, l'aggiudicataria può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. In caso di partecipazione di consorzio, lo stesso potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La S.A. potrà richiedere alla ditta aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicataria.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7.

La S.A. ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'aggiudicataria e ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La S.A. può incamerare tale garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte della S.A. che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria, a scelta della ditta aggiudicataria, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957 2° comma del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;

Qualora l'aggiudicataria non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti utili per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla S.A fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## ART. 16 ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di costituire e consegnare alla S.A. prima della stipula del contratto ed in ogni caso prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di terzi e cose presenti nei luoghi interessati dal servizio. La polizza deve assicurare la S.A. contro responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa:

- a. Per danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale, macchinari e prodotti usati, con massimali adeguati al valore dei beni mobili ed immobili; La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00= (unmilione di euro).
- b. Per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00= (unmilione di euro).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio (anche in forma anticipata tramite verbale) e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio stesso risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte della ditta aggiudicataria non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della S.A.

#### ART. 17 SUBAPPALTO

Al contratto stipulato tra la S.A. e la ditta aggiudicataria si applica quanto previsto e compatibile con il servizio affidato, quanto previsto agli artt. 105, 107, 108, 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del codice dei contratti è ammesso. Il subappalto deve essere dichiarato in sede di presentazione dell'offerta; è vietato il subappalto non autorizzato. Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicataria. Il subappaltatore non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della S.A. per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti. La S.A. si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto, ovvero di concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per l'effettuazione di determinate prestazioni possa inficiare il buon andamento del servizio di pulizia affidato nel suo complesso.

In costanza di subappalto:

- l'aggiudicataria è l'unica responsabile nei confronti della S.A. circa il regolare espletamento del servizio appaltato;
- all'inizio del servizio il subappaltatore dovrà trasmettere alla S.A., tramite l'aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici;
- sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, il subappaltatore deve predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'aggiudicataria che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano della sicurezza. Copia dello stesso dovrà essere trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, alla S.A. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al direttore dell'esecuzione (e al RUP) almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con l'indicazione degli elementi identificativi degli stessi. Ai sensi del comma 3 dell'art. 105 del codice degli appalti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni in materia di riconoscimento. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con la conseguente possibilità, per la S.A. di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicataria, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 21 della L. 13 settembre 1982 n. 646, come modificata dal decreto legge 29 aprile 1995 n. 139, convertita in legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino ad 1/3 dell'importo dell'appalto, arresto da 6 mesi ad 1 anno). Qualsiasi violazione del presente articolo, attribuirà alla S.A. la facoltà di recedere dal contratto stipulato con l'aggiudicataria, fatta salva la facoltà per la stessa S.A. di agire per il risarcimento del danno.

#### ART. 18 MODALITA' DI PAGAMENTO -REVISIONE PREZZI - CESSIONE DEL CONTRATTO -CESSIONE DEI CREDITI

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture mensili d'importo fisso. Le fatture nei confronti delle quali non siano sorte contestazioni saranno liquidate nel termine previsto dalla normativa vigente in materia, a partire dalla data della loro protocollazione presso il Protocollo Generale dell'ente, mediante bonifico bancario e previo visto di liquidazione del responsabile del settore competente. La S.A., dopo aver controllato il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria procederà al pagamento del corrispettivo dovuto. Non sono previste revisioni dei prezzi per tutta la vigenza contrattuale.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del codice degli appalti e della L. 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla S.A. in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

#### ART. 20 ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

Si dà atto che la S.A. non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti della ditta, non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

## ART. 21 CONTROVERSIE

Il foro competente per le controversie inerenti al rapporto contrattuale tra la S.A. e la ditta aggiudicataria derivante dall'aggiudicazione della presente procedura è quello di Cuneo. Resta inteso che le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 3 e all'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, si comunica che il responsabile unico del procedimento è il Sig. Giletta Pierangelo – Responsabile dei Servizi Generali.

### Definizioni e acronimi

Ai fini del presente disciplinare, si intende per:

"Codice" il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

"Stazione Appaltante" (S.A.): Comune di Genola (Cn)

"ANAC": l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Responsabile/Rup  
Sig. Giletta Pierangelo

Referente: Sig. Giletta Pierangelo -tel. 0172-68144 int.4 -e-mail: ragioneria@comune.genola .cn.it